

Determinazione 1° giugno 2022

DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI COMPILAZIONE E AGGIORNAMENTO, DA PARTE DEGLI ESERCENTI IL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER LE MICROIMPRESE, DELLA RELAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 9.3 DELL'ALLEGATO B ALLA DELIBERAZIONE 208/2022/R/EEL

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE MERCATI *RETAIL* E TUTELE DEI CONSUMATORI DI ENERGIA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva UE 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 di seguito: direttiva UE 2019/944);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124, ed in particolare articolo 1 dal comma 60 (di seguito: legge 124/17 o legge concorrenza);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- la legge 21 settembre 2018, n. 108 (di seguito: legge 108/2018);
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8 (di seguito: decreto-legge 162/19);
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con legge 26 febbraio 2021 (di seguito: decreto-legge 183/20);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233 (di seguito: decreto-legge 152/21);
- la deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) 27 giugno 2007, 156/07;
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 79/2012/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2014, 398/2014/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015 268/2015/R/eel;

- la deliberazione dell’Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2016, 302/2016/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2016, 369/2016/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/com, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2016, 642/2016/E/com;
- la deliberazione 18 aprile 2017, 252/2017/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 25 maggio 2017, 375/2017/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 30 agosto 2017, 610/2017/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2017, 746/2017/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 16 novembre 2017, 762/2017/I/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 1 febbraio 2018, 50/2018/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 15 febbraio 2018, 89/2018/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 19 febbraio 2019, 59/2019/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 5 marzo 2019, 85/2019/R/com;
- deliberazione dell’Autorità 21 maggio 2019, 197/2019/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2020, 219/2020/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2019, 270/2019/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2019, 396/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 396/2019/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2020, 351/2020/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2020, 261/2020/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2020, 356/2020/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2020, 426/2020/R/com;
- la deliberazione 24 novembre 2021, 491/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 491/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2021, 566/2021/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022, 119/2022/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2022, 135/2022/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 10 maggio 2022, 208/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 208/2022/R/eel);
- il documento per la consultazione 26 settembre 2019, 397/2019/R/eel recante *“Servizio di salvaguardia per i clienti finali domestici e piccole imprese del settore dell’energia elettrica di cui all’art. 1, comma 60 della legge n. 124/17”* (di seguito: documento per la consultazione 397/2019/R/eel);
- il documento per la consultazione 16 giugno 2020, 220/2020/R/eel recante *“Servizio a tutele gradualali per le piccole imprese del settore dell’energia elettrica di cui all’art. 1, comma 60 della legge n. 124/17”* (di seguito: documento per la consultazione 220/2020/R/ee);
- il documento per la consultazione 8 febbraio 2022, 45/2022/R/eel recante *“Servizio a tutele gradualali per le microimprese del settore dell’energia elettrica di cui all’art. 1, comma 60 della legge n. 124/17”* (di seguito: documento per la consultazione 45/2022/R/eel);

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 481/95, intesta all'Autorità il potere di emanare direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi di pubblica utilità nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, ivi compresa la vendita al dettaglio;
- il decreto-legge 73/07 ha istituito il servizio di maggior tutela rivolto ai clienti domestici e alle piccole imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro (di seguito: piccole imprese) senza un fornitore nel mercato libero, prevedendo che l'erogazione del servizio sia svolta dall'impresa distributrice territorialmente competente, anche mediante un'apposita società di vendita (di seguito: esercenti la maggior tutela); tale servizio è stato successivamente confermato dal decreto legislativo 93/11 (articolo 35, comma 2);
- la regolazione del servizio di maggior tutela compete all'Autorità che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07 ne definisce le condizioni di erogazione nonché, *“transitoriamente” e “in base ai costi effettivi del servizio”*, i relativi corrispettivi da applicare;
- il TIV reca la disciplina delle condizioni contrattuali ed economiche di erogazione del servizio di maggior tutela ai clienti finali;
- la legge 124/17 (come da ultimo modificata dal decreto-legge 183/20) ha fissato il termine di superamento del servizio di maggior tutela rispettivamente all'1 gennaio 2021 per le piccole imprese (diverse dalle microimprese) e all'1 gennaio 2023 per le microimprese e per i clienti domestici (art. 1, comma 60);
- la medesima legge ha demandato, tra l'altro, all'Autorità sia di stabilire il livello di potenza contrattualmente impegnata identificativo delle microimprese sia di adottare disposizioni per assicurare, dalle date di rimozione della tutela di prezzo, un *“servizio a tutele gradualì per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica”* (precedentemente denominato da tale legge *“servizio di salvaguardia”*), nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti;
- successivamente, il decreto-legge 152/21 ha lasciato invariata la data di cessazione della tutela di prezzo per le microimprese mentre, con esclusivo riferimento ai clienti domestici dell'energia elettrica ha previsto che, a partire da gennaio 2023, in via transitoria e nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele gradualì, da concludersi entro il 10 gennaio 2024, questi continuino a essere riforniti in maggior tutela secondo gli indirizzi definiti con decreto del MiTE (art. 16-ter, commi 1 e 2).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 396/2019/R/eel, l'Autorità ha avviato un procedimento, originariamente finalizzato all'acquisizione dei primi elementi informativi utili alla predisposizione della regolazione dell'allora servizio di salvaguardia che, ai sensi della previgente versione della legge concorrenza, avrebbe dovuto garantire la continuità della fornitura ai clienti finali domestici e alle piccole imprese a partire dall'1 luglio 2020 (data allora prevista di cessazione del servizio di maggior tutela); nell'ambito del predetto procedimento è stato quindi pubblicato un primo documento per la consultazione 397/2019/R/eel sul servizio in parola;

- in seguito al differimento, ad opera del decreto-legge 162/19, del suddetto termine rispettivamente all'1 gennaio 2021 per le piccole imprese e all'1 gennaio 2022 per le microimprese e per i clienti domestici è stato pubblicato un successivo documento per la consultazione 220/2020/R/eel da cui è originata la deliberazione 491/2020/R/eel che ha stabilito:
 - a. la soglia di potenza, pari o inferiore a 15 kW contrattualmente impegnati, per l'individuazione delle microimprese che, fino al 31 dicembre 2022, avranno titolo a beneficiare del servizio di maggior tutela;
 - b. le condizioni di erogazione del servizio a tutele graduali, destinato alle piccole imprese del settore dell'energia elettrica, sia per il periodo di *assegnazione provvisoria* (ossia, il periodo interinale di sei mesi precedente lo svolgimento delle procedure concorsuali), sia per il periodo di *assegnazione a regime*, in esito alle predette procedure;
 - c. le modalità di assegnazione del servizio a mezzo di procedure concorsuali per aree territoriali;
- in esito alle novelle legislative introdotte rispettivamente dal decreto-legge 183/20 che ha fissato al 1° gennaio 2023 la rimozione del servizio di maggior tutela per le microimprese e dal successivo decreto-legge 152/21, che ha prorogato tale servizio fino al 2024 per i soli clienti domestici, l'Autorità ha pubblicato il documento per la consultazione 45/2022/R/eel riguardante il servizio a tutele graduali destinato alle microimprese (di seguito: STG per le microimprese) da cui è originata la deliberazione 208/2022/R/eel;
- la predetta deliberazione 208/2022/R/eel ha definito: (A) la regolazione delle condizioni economiche e contrattuali di erogazione del STG per le microimprese e (B) le modalità di assegnazione dello stesso attraverso procedure concorsuali, a partire dalla regolazione dell'omologo servizio destinato alle piccole imprese, ancorché con alcune distinzioni motivate dalle diverse caratteristiche (sia dimensionali che in termini di numerosità della platea) che connotano le microimprese;
- con specifico riferimento agli obblighi a carico degli esercenti selezionati tramite le richiamate procedure concorsuali, la predetta deliberazione ha tra l'altro previsto che, entro un mese dalla data di assegnazione definitiva del servizio da parte di Acquirente Unico (che dovrà, a sua volta, avere luogo entro il 7 ottobre 2022), gli esercenti siano tenuti a presentare alla Direzione Mercati *Retail* e Tutele dei consumatori di Energia dell'Autorità, una relazione in cui dimostrino di disporre delle risorse organizzative e di una struttura aziendale adeguata ai fini dell'erogazione del servizio nelle aree territoriali assegnate; la relazione in discorso dovrà essere successivamente aggiornata con la seguente periodicità:
 - 31 luglio 2023;
 - 31 gennaio 2024;
 - 31 gennaio 2025;
- in proposito, la deliberazione 208/2022/R/eel ha altresì previsto che, al fine di agevolare gli esercenti nella redazione della relazione in questione l'Autorità definisca i criteri di compilazione a cui questi dovranno attenersi sulla base di un modello tipo.

RITENUTO CHE:

- in vista dell'approssimarsi prossime procedure concorsuali per l'assegnazione del STG per le microimprese sia opportuno definire, con congruo anticipo rispetto alla data di conclusione di dette procedure, il contenuto della relazione che gli esercenti identificati dovranno trasmettere all'Autorità e aggiornare periodicamente, così come le specifiche modalità di redazione della stessa sulla base dello schema tipo, allegato alla presente determinazione.

DETERMINA

1. di approvare l'Allegato alla presente determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, recante “*Modello tipo per la compilazione della relazione di cui all'articolo 9.3 dell'Allegato B alla deliberazione 208/2022/R/eel*” (di seguito: Modello tipo);
2. di prevedere che la relazione di cui all'articolo 9.3 dell'Allegato B alla deliberazione 208/2022/R/eel, completa delle informazioni di cui al Modello tipo, sia trasmessa da ciascun esercente il servizio a tutele gradualmente per le microimprese all'indirizzo protocollo@pec.arera.it, entro il 30 novembre 2022 e successivamente aggiornata con la seguente periodicità:
 - 31 luglio 2023;
 - 31 gennaio 2024;
 - 31 gennaio 2025;
3. di pubblicare la presente determina e il relativo allegato sul sito *internet* dell'Autorità (www.arera.it).

1° giugno 2022

Il Direttore

Marta Chicca